

proposta di legge n. 478

a iniziativa del Consigliere Perazzoli

presentata in data 3 marzo 2015

ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2012, N. 41
“NORME PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE DEI COMPONENTI GLI ORGANI DELLA REGIONE,
DEI TITOLARI DI CARICHE IN ISTITUTI REGIONALI DI GARANZIA E
DI CARICHE DIRETTIVE IN ENTI O SOCIETÀ”

Signori Consiglieri,

l'articolo 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) dispone che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", la CIVIT ha assunto la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche), controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

La presente proposta di legge, che si compone di 4 articoli, apporta modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società) al fine di conformarla a quanto disposto dall'ANAC nel-

le deliberazioni n. 144 del 7 ottobre 2014 (Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni) e n. 10 del 21 gennaio 2015 (Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza - articolo 47 del d.lgs. 33/2013), nonché nell'orientamento n. 14 del 21 maggio 2014.

In forza delle modifiche proposte, che troveranno applicazione a partire dalla X legislatura, a seguito della cessazione della carica, i soggetti elencati all'articolo 1, comma 1, trasmettono alla Segreteria generale dell'Assemblea, entro il mese successivo, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute, rispetto agli elementi indicati all'articolo 2, commi 1, 4 e 5, della l.r. 41/2012 dopo l'ultima depositata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge ed, entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all'anno successivo rispetto all'ultima depositata ai sensi del predetto articolo 3; in caso di mancato adempimento agli obblighi disposto in capo agli organi politici, il regime sanzionatorio è quello sancito all'articolo 47, comma 3, del d.lgs. 33/2013; sul BUR e sul sito istituzionale deve essere pubblicata anche la copia della dichiarazione dei redditi dei soggetti interessati.

Art. 1

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 41/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della Regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società) è sostituito dal seguente:

“1. A seguito della cessazione della carica, i soggetti elencati all'articolo 1, comma 1, trasmettono alla Segreteria generale dell'Assemblea:

- a) entro il mese successivo, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenuta, rispetto agli elementi indicati all'articolo 2, commi 1, 4 e 5, dopo l'ultima depositata ai sensi dell'articolo 3;
- b) entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all'anno successivo rispetto all'ultima depositata ai sensi dell'articolo 3.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 41/2012)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 6 della l.r. 41/2012 è sostituito dal seguente:

“2 bis. Qualora i soggetti di cui al comma 2 non adempiono agli obblighi previsti all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 5, all'articolo 3 e all'articolo 4 entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso indicato al comma 2, si applica l'articolo 47, comma 3, del d.lgs. 33/2013.”.

2. Il comma 5 bis dell'articolo 6 della l.r. 41/2012 è abrogato.

Art. 3

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 41/2012)

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 41/2012 è soppresso.

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di questa legge si applicano a decorrere dalla X legislatura regionale.